

TRIBUNALE DI ANCONA

- In sede di Magistratura del lavoro -

Ill.mo Sig. Giudice,

COZZOLINO NICOLA nato a Castellammare di Stabia (Na) il 7.9.1974 (C.F. CZZNCL74P07C129S), residente in Castelfidardo ed elett.te dom.to in Castelfidardo, Piazza Garibaldi n. 24, presso l'Avv. Vissia Tiranti (C.F. TRNVSS76C850H211T), pec: vissia.tiranti@pec-ordineavvocatiancona.it, che lo rappresenta e difende giusta procura che unitamente al presente atto deposita in via telematica

Ricorrente

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., 80185250588, con sede in Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, PEC: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it con sede in Ancona, Corso Mazzini 55

nonchè

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE in persona del dirigente pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, PEC: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it con sede in Ancona, Corso Mazzini, 55

nonché

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO III - AMBITO TERRITORIALE DI ANCONA in persona del Dirigente pro tempore,



domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, PEC: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it con sede in Ancona, Corso Mazzini, 55

nonché

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA e Collaboratore Scolastico dell'Ufficio III - Ambito territoriale di Ancona - in cui il ricorrente risulta inserito e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2021-2024 i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso,

per l'annullamento e/o disapplicazione

del D.M. 50/2021 nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 co. 6 del D.M. 235 del 1.4.2014, relativi alla domanda di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A. e Collaboratore Scolastico nella parte in cui stabiliscono che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina" al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al signor Nicola Cozzolino pari a 12 punti complessivi computati sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto.

PREMESSO CHE

Il signor Nicola Cozzolino presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2021-2024 del "personale amministrativo, Tecnico e Ausiliario" e per "Collaboratore Scolastico" per l'Ambito territoriale di Ancona, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio



militare svolto dal 12.3.1996 al 20.2.1997. (doc. 1).

L'Ufficio Scolastico di Ancona provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno della graduatoria, attribuendogli un punteggio pari a 6,6 e collocandolo nella posizione n. 8398 per ATA e n. 7460 per Collaboratore Scolastico.

Tale punteggio veniva computato basandosi sui titoli ottenuti pari a punti 6 e valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, solo 0,6.

Come noto infatti il D.M. attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare svolto non in costanza di nomina (considerando come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e punti 6 per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.

A causa del mancato riconoscimento del servizio militare di leva, all'attore veniva riconosciuto un punteggio di 6,6 anziché di 12 punti.

Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni e risulti granitica, l'Amministrazione non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio e l'odierno ricorrente si è visto costretto ad adire l'intestato Tribunale per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 485 co. 7 D. Lvo 297/2014; violazione e falsa applicazione dell'art. 20 L. 958/1986; violazione art. 52 della Costituzione

1.1 La disposizione di cui all'art. 2 co. 6 D.M. 235/2014 e ss, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di



nomina ha apertamente violato sia le norme di rango costituzionale che la normativa previgente in materia.

Proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione del lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo" (Cass. Lav. 8279/1997) la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

Infatti già la L. 232/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4 ha stabilito che "... ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, ... sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica".

In coerenza con quanto previsto dalla L. 282/1969 la successiva L. 958/1986 all'art. 20 ha stabilito che: "... il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico...".

Da quanto sopra esposto si evince che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria e introduzione di quella volontaria, **deve essere valutato come titolo didattico, apri ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto di impiego.**

La giurisprudenza ha precisato che "l'art. 20 L. 958/1986 non



subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto il servizio militare prestato della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi" (Consiglio di Stato 1598/1989).

La valutabilità, come servizio di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485 T.U. dell'Istruzione.

Infatti tale norma stabilisce che: "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

In seguito il D.M. 201/2000 ha stabilito che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purchè presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo". E ancora: "Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico".

Entrambe le norme succitate hanno inteso senza alcun dubbio dare puntuale attuazione all'art. 52 Cost. secondo cui: "**l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione del lavoro di cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo**" (Cass. Lav. 8297/1997).

Proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare "la posizione di lavoro" del cittadino, le citate



disposizioni normative di rango primario hanno compensato il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati all'obbligo di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.

Anche la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che: "se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio di insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi".

La condizione richiesta dall'art. 2 co. 6 D.M. 235/2014 e ss, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui si chiede la disapplicazione in parte de qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere agli obblighi di leva.

I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI. LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (ORD. nn. 5679/2020, 35380/2021, 34687/2021); CONSIGLIO DI STATO (SENTENZE nn. 1720/2022, 3423/2022)

Ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore



della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.

Il TAR Lazio, Sezione terza quater, con sentenza 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. tar Sardegna 74/2006, TAR Catania 982/2005, Consiglio di Stato sez. VI 2650/1003, Consiglio di Stato Sez. II 529/1997) secondo la quale il servizio militare deve esser sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 co. 7 D.Lvo 297/1994 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31.3.2005 nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevedeva che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabile solo se prestati in costanza di nomina.

Il MIUR tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio 6421/2008 e ha riproposto la disposizione dell'art. 3 co. 7 del Decreto già annullato dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 co. 5 del D.M. 42/2009 e all'art. 2 co. 6 del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il TAR Lazio, censurando e contestando l'illegittimità dei provvedimenti, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Il Consiglio di Stato ha inoltre pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore del servizio di leva come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/2009,



4031/2009 e infine con la sentenza 9335/2010.

In tale ultima sentenza il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: ..." Si tratta di norma equilibratrice che, in applicazione al principio sancito dall'art. 52 Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava quindi a partire dall'acquisizione del titolo o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi ...".

E dunque le disposizioni dei D.M. succedutisi nel tempo tra cui i più recenti (640/2017 e 50/2021), violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies co. 1 L. 241/1990.

I successivi D.M. inoltre, validi per il triennio 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione. Anche in questi casi il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici i quali hanno da sempre sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile.

Alla luce di tutto quanto finora esposto, si evince che il punteggio



attribuito al ricorrente è palesemente errato e va rettificato.

Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere infatti è 12 (6 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità e 6 punti per il servizio di leva svolto negli anni 1994-1995).

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge chiaramente in considerazione del principio, pacifico e unanime nella giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia erga omnes (Cfr. Consiglio di Stato sez. VI nn. 1287/2008, 4450/2002, 212/1978,561/1990 e 4977/2003).

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude quindi che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.

Anche recentemente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1720/2022 pronunciando sull'ormai annosa questione della valutazione del punteggio per il servizio di leva svolto anche non in costanza di nomina, ha sancito che *"il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti ... il servizio di leva e quello civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera, ... come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito di semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto negli impieghi civile*



presso enti pubblici'.

Come in precedenza stabilito nella fase cautelare **“una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 485 co. 7 D.Lvo 297/94 (T.U. Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato ... anche se svolto non in costanza di nomina”**.

Il servizio militare di leva quindi va inserito ed è valutabile in sede di aggiornamento delle graduatorie; e ciò vale anche qualora il suddetto servizio sia stato svolto in assenza di nomina.

Il tutto vale, ha evidenziato il Consiglio di Stato con la recentissima sentenza 7376/2022, sia per il personale docente che per il personale ATA.

Secondo il massimo giudice amministrativo, dalla pendenza del rapporto di lavoro durante l’espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile ai fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito.

Una lettura derogatoria di tali assunti secondo cui varrebbero gli imperativi di ordine costituzionale solo nei confronti di coloro che abbiano dovuto “congelare” un rapporto di lavoro perché chiamati a svolgere il servizio militare di leva, si tradurrebbe in realtà in una illegittima disapplicazione delle disposizioni e soprattutto in una lettura distorta e ingiusta dei precetti costituzionali.

Ne deriva che i periodi di servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi e nelle graduatorie



scolastiche sia relative al personale docente che al personale ATA, con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici.

Da tutto quanto finora esposto risulta palmare ed evidente che il signor Cozzolino Nicola avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio per il servizio di leva svolto, ottenendo 6 punti anziché 0,6. L'Ufficio III Ambito Territoriale di Ancona infatti, sin dal momento della presentazione della domanda avrebbe dovuto attribuire al ricorrente un punteggio complessivo di 12, valutando il servizio militare 6 punti piuttosto che 0,6.

Tutto ciò premesso, il signor Cozzolino Nicola, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto, voglia

1. previo annullamento e/o disapplicazione del DM 50/2021 nonché del DM 640/2017 e dell'art. 2 co. 6 D.M. 235/2014 e di ogni qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, nella parte in cui stabiliscono che "il servizio militare di leva ed i servizi ad essi assimilati per legge sono valutati solo se in costanza di nomina",
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a complessivi punti 6 computati in virtù del servizio militare di leva svolto e conseguentemente



3. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stata riconosciuta al signor Cozzolino Nicola il maggior punteggio pari a 12 (pari alla differenza dei 6 punti effettivamente dovuti e gli 0,6 punti riconosciuti dall'amministrazione convenuta), per il servizio militare svolto e conseguentemente

4. condannare l'Amministrazione ad emanare tutti gli atti necessari al fine di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio effettivamente dovuto pari a punti 12 con riferimento al personale ATA e punti 12 con riferimento al Collaboratore scolastico o al diverso punteggio maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo Giudice e, collocando conseguentemente il ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza.

Con vittoria di spese e compenso professionale.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 cpc, mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona

VOGLIA

autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona miur.istruzione-ancona.it



ed in particolare mediante l'inserimento del presente atto e dell'emendando decreto di fissazione dell'udienza e del presente ricorso.

Avv. Vissia Tiranti

(sottoscritto digitalmente)

Si chiede che le comunicazioni e le notifiche vengano comunicate al sottoscritto difensore a mezzo pec: vissia.tiranti@pec-ordineavvocatiancona.it.

Il presente procedimento è di valore indeterminato

